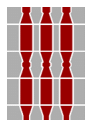


RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La necessità di modificare la legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea – Disciplina dell'attività internazionale della Regione), si è posta a seguito delle modifiche apportate allo Statuto regionale, approvate, in seconda lettura, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 353 del 24 ottobre 2023, che hanno interessato anche le disposizioni volte a disciplinare i rapporti con l'Unione europea. In particolare è stato sostituito il comma 1 dell'art. 25 dello Statuto, avente ad oggetto *“Integrazione europea e rapporti con l'estero”*, declinando in modo più articolato la partecipazione della Regione alla c.d. fase ascendente del diritto europeo. A tal fine si legge che: *“La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti dell'Unione Europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale stabilisce le modalità di raccordo tra Assemblea legislativa e Giunta regionale al fine di delineare la posizione della Regione nella formazione degli atti dell'Unione Europea. Per garantire la partecipazione piena e tempestiva dell'Assemblea legislativa alla formazione degli atti dell'Unione Europea, il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa individua i casi in cui le Commissioni consiliari assumono poteri deliberanti.”*.

La partecipazione alla formazione dei progetti di atti europei e delle politiche dell'Unione europea trova fondamento nella legge n. 234 del 2012, la quale contiene *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”*. In virtù dell'art. 24 della suddetta legge statale di procedura, i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le quali provvedono all'inoltro rispettivamente alle giunte e ai consigli regionali. Le Regioni, nelle materie di loro competenza, ai fini della formazione della *“posizione italiana”* sui tali atti, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere e alle due Conferenze regionali.

La tempistica entro cui le Regioni sono chiamate a formulare osservazioni è estremamente compressa (trenta giorni), da qui l'esigenza di prevedere che le stesse Commissioni consiliari possano esprimersi in sede deliberante formulando osservazioni in merito alla proposta di atto dell'Unione



europea rimettendo, all'esito, alle Istituzioni europee la posizione espressa dalla Regione.

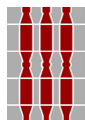
Questa possibilità riconosciuta, adesso, a livello statutario richiede necessariamente di rivedere il procedimento attualmente previsto dall'art. 5 della l.r. 11/2014 rispetto alla partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea, nell'ottica anche di una semplificazione dell'iter procedurale che necessita di essere tempestivo e snello.

Con l'occasione della revisione della l.r. 11/2014 quanto al suddetto profilo, si è voluto, inoltre, incidere, sulla c.d. Sessione europea alla luce dell'esperienza maturata a far data dall'approvazione della legge regionale medesima che ha evidenziato talune incongruenze, in particolare rispetto alla inclusione, tra gli atti oggetto di esame in sede di Sessione europea, anche del Programma di lavoro della Commissione europea nonché rispetto all'iter di approvazione degli strumenti di programmazione a valere sui fondi europei nell'ottica sempre di uno snellimento delle procedure.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si modifica l'art. 3 della l.r. 11/2014 per esigenze di coordinamento interno visto che tale art. 3, al comma 4, lettera b) richiama le procedure dell'art. 5 rispetto alla partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea di cui la presente legge propone la modifica, come già anticipato, al fine di dare attuazione all'art. 25, comma 1 dello Statuto.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce una nuova disposizione nella l.r. 11/2014 con il fine, già accennato, di svincolare il Programma di lavoro della Commissione europea dalla Sessione europea. Attualmente, infatti, l'art. 8 della l.r. 11/2014 prevede che l'Assemblea legislativa esamini nel mese di aprile i seguenti atti: il disegno di legge regionale europea, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, il Rapporto sugli affari europei ed, infine, anche il Programma legislativo annuale della Commissione europea, più correttamente chiamato Programma di lavoro della Commissione europea. Nel Programma di lavoro sono elencate le azioni e gli obiettivi che la Commissione europea prevede di realizzare nell'anno successivo; con esso si informano inoltre i cittadini e i co-legislatori degli impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della normativa UE vigente. Tale Programma viene di norma pubblicato nel mese di ottobre o al più tardi novembre, con riferimento all'anno successivo.

L'esame del Programma da parte dell'Assemblea legislativa ha lo scopo di dettare indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea indicando specificamente quegli obiettivi o priorità previsti dal Programma di lavoro che andranno monitorati in termini di proposte legislative e non legislative che la Commissione europea presenterà, nell'ottica appunto del perseguimento degli obiettivi e delle priorità proposte con il Programma medesimo.

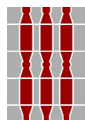


Ciò premesso, la circostanza che il suddetto Programma di lavoro sia esaminato ad anno inoltrato (in più occasioni la Sessione europea si è tenuta addirittura in autunno) rende le eventuali indicazioni date dall'Assemblea legislativa molto tardive poiché gran parte delle priorità espresse nel Programma medesimo potrebbero essere già state conseguite attraverso la presentazione di proposte di atti europei o di modifiche a tali atti. A tal fine si è ritenuto opportuno anticipare l'esame del suddetto Programma all'inizio dell'anno di riferimento, svincolandolo quindi dall'esame degli altri atti indicati nella Sessione europea. L'esame del Programma si concluderà quindi con un atto di indirizzo approvato in Aula.

Con l'articolo 3 della proposta di legge si modifica l'art. 5 della l.r. 11/2014 con il fine di recepire quanto previsto dall'art. 25 comma 1 dello Statuto, come sopra ricordato.

Qualora pervenga un progetto di atto europeo ritenuto di interesse regionale, anche sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa a seguito dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, la Commissione consiliare competente in materia di affari europei nel prenderlo in esame può formulare direttamente osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 234/2012, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Proprio per consentire la formazione di una posizione condivisa tra Giunta regionale e Assemblea legislativa, in considerazione della modifica statutaria sopra richiamata, è prevista la partecipazione, necessaria si vorrebbe dire, della Giunta regionale, che deve essere infatti tempestivamente avvisata, per il tramite del suo Presidente, dell'esame in Commissione del progetto di atto europeo per un intervento proattivo sul punto. Le osservazioni formulate dalla Commissione competente, secondo la veste assegnata dal Reg. interno dell'Assemblea legislativa, e con le modalità ivi stabilite, saranno quindi trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e "rappresenteranno" la posizione della Regione assunta sul progetto di atto europeo che andrà a comporre la posizione italiana ai sensi della l. 234/2012.

L'iniziativa di formulare osservazioni ai sensi della normativa vigente su progetti di atti europei può muovere anche dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto dispone l'art. 24, comma 1, della l. 234/2012. Si ricorda infatti che le Giunte e i Consigli regionali sono destinatari, entrambi, dell'inoltro dei progetti di atti europei trasmessi rispettivamente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Quindi non si esclude che la Giunta regionale decida in autonomia di predisporre osservazioni su progetti di atti ritenuti meritevoli di essere attenzionati e di interesse regionale. In tale ipotesi la Giunta regionale potrà decidere se coinvolgere l'Assemblea legislativa sempre per il tramite della Commissione competente chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva. In ogni caso, anche laddove la Giunta decidesse di procedere in autonomia sarà comunque tenuta a rendere noto alla



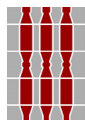
Commissione competente il tenore delle suddette osservazioni come stabilito anche in base all'art. 3, comma 4, lettera b), modificato dalla presente legge.

L'articolo 4 della proposta di legge modifica l'art. 6 della l.r. 11/2014 rubricato "Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà" ed è volto ad estendere il procedimento, sopra descritto, di esame e discussione delle osservazioni, da parte della Commissione consiliare competente per gli affari europei, su progetti di atti europei, anche all'esame dei progetti legislativi di atti dell'Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A questo proposito si ricorda che l'art. 6 del suddetto allegato prevede che i parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti *"può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi."* Il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Esso mira a garantire che le decisioni siano adottate a un livello che sia il più vicino possibile al cittadino, verificando che l'azione da intraprendere a livello dell'Unione europea sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale.

Fa da corollario alla disciplina europea l'art. 25 della l. 234/2012 secondo il quale i consigli regionali possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone comunicazione alla Conferenza dei presidenti della assemblee legislative. Anche in questo caso è prevista a livello europeo una tempistica molto stringente per far pervenire osservazioni da parte dei parlamenti, che è appunto di sei settimane, che si ripercuote anche sul possibile contributo dato dalle Regioni. Le osservazioni predisposte in sede di Commissione potranno quindi essere direttamente trasmesse alle Camere quali osservazioni dell'Assemblea legislativa.

Con l'articolo 5 della proposta di legge si interviene infine per quanto riguarda la fase ascendente del diritto europeo anche sul piano della partecipazione della Regione al dialogo politico con le istituzioni europee ai sensi dell'art. 9 della l. 234/2012. Si ricorda a questo proposito che le Camere possono far pervenire alle suddette Istituzioni, e contestualmente al Governo, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee tenendo conto anche di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle Regioni. Anche in questo caso si seguirà la procedura descritta all'art. 5 della l.r. 11/2014 come modificato.

L'articolo 6 della proposta di legge modifica l'art. 8 della l.r. 11/2014 con cui si disciplina la c.d. Sessione regionale europea. L'elemento più significativo della modifica attiene, come già precisato sopra, alla esclusione del Programma di lavoro della Commissione europea dall'esame degli atti riconducibili alla

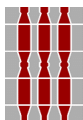


Sessione europea che rimangono quindi i seguenti: il disegno di legge regionale europea laddove ovviamente sia presentato dalla Giunta regionale, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea ed infine il Rapporto sugli affari europei. In tal modo si circoscrive la Sessione europea all'esame di atti che attengono più propriamente alla c.d. fase discendente del diritto europeo. Lasciando da parte il disegno di legge che seguirà l'iter di approvazione proprio delle leggi in Commissione e in Aula, con riferimento agli altri atti l'Assemblea legislativa concluderà la Sessione approvando un atto di indirizzo, su impulso della Commissione competente.

Con l'articolo 7 della proposta di legge si apportano talune modifiche, nell'ottica di una semplificazione, alla disciplina che regola la presentazione del Rapporto sugli affari europei di cui all'art. 9 della l.r. 11/2014 e che definisce i suoi contenuti. In particolare si elimina l'indicazione espressa del mese di marzo quale termine per la presentazione del suddetto Rapporto ancorando però la trasmissione di tale atto da parte della Giunta regionale all'esame dello stesso nell'ambito della Sessione europea. Quanto al contenuto del Rapporto si puntualizza meglio la disposizione della lettera b) del comma 1 anche alla luce di quanto sopra precisato circa le tempistiche di presentazione del Programma di lavoro della Commissione europea al fine di non rendere il Rapporto, per questo profilo, inevitabilmente "fuori tempo".

L'articolo 8 della proposta di legge apporta lievi modifiche all'art. 10 della l.r. 11/2014 volto a disciplinare la "Legge regionale europea". Al comma 1 del suddetto art. 10 si effettua un coordinamento con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, all'esito della conclusione della Sessione europea, laddove si è optato per utilizzare in luogo dell'espressione "risoluzione" quella più generica di "indirizzi", ritenendo che tale livello di puntualizzazione spetti al regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Anche rispetto al termine per la presentazione del disegno di legge regionale europea, così come proposto per il Rapporto sugli affari europei, si è eliminato il riferimento espresso al mese di marzo per la presentazione ancorando però il termine per la sua presentazione alla Sessione europea.

Con l'articolo 9 della proposta di legge, infine, si modifica l'art. 11 della l.r. 11/2014 nell'ottica di una semplificazione ed alleggerimento delle procedure che al momento devono seguirsi per apportare modificazioni agli atti di programmazione europea relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Il vigente comma 1 del suddetto art. 11 prevede, infatti, che le modifiche sostanziali a tali atti debbano essere approvate dall'Assemblea legislativa. Va detto però che quando si giunge a modificare lo strumento di programmazione regionale cofinanziato con risorse europee, e la proposta di modifica arriva all'Assemblea legislativa, già si è svolta la negoziazione con il Governo centrale e con la Commissione europea. Quindi i margini di intervento dell'Assemblea legislativa per poter incidere su detta modifica ad ogni effetto non vi sono ed il passaggio in Aula diviene una mera ratifica di quanto inevitabilmente già fatto con accordi presi dalla Giunta regionale nelle sedi



competenti essendo questo, del resto, compito precipuo delle giunte nell'ambito del dialogo con la Commissione europea e con il Governo nazionale.

Le modifiche proposte alla l.r. 11/2014 sono di natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.